

CIG 7859148618

Procedura nei settori speciali sotto soglia comunitaria

finalizzata all'individuazione di contraente per

la stipula di contratto pubblico di lavori

CONTRATTO PUBBLICO DI FORNITURE

LINEA SUZZARA – FERRARA: FORNITURA BANCHI DI MANOVRA CON

QUADRO LUMINOSO INTEGRATO PER ACEI

In Ferrara, nella sede legale di Ferrovie Emilia Romagna s.r.l. in via Foro Boario n° 27 con la presente scrittura privata, avente tra le parti forza di legge a norma dell'art. 1372 c.c.,

tra

la Società **FERROVIE EMILIA ROMAGNA s.r.l.**, in seguito indicata per brevità FER, con sede legale in Ferrara, Foro Boario 27, codice fiscale e partita I.V.A. 02080471200, rappresentata da _____, in qualità di _____, domiciliato per la carica presso la sede di FER;

e

l'impresa _____ con sede legale a _____ in via _____ n. __, codice fiscale e partita I.V.A. _____, in seguito indicata per brevità IMPRESA o Appaltatore o aggiudicatario, rappresentata nel presente atto dal Sig. _____, nato a _____, il _____, in qualità di _____, come risulta dalla documentazione allegata.

PREMESSO CHE:

– con Determina del Direttore Generale di FER n° _____ del _____ è stato, fra l'altro, autorizzato l'avvio delle procedure finalizzate alla individuazione del contraente per la stipula del presente contratto;

- Ferrovie Emilia Romagna S.r.l. ha pertanto esperito procedura di gara CIG 7859148618 a mezzo piattaforma di e-procurement, di cui al profilo del committente FER alla pagina "Bandi e Gare";

- a seguito di espletamento della procedura aperta di cui sopra, è risultata aggiudicataria _____ con sede a _____ in _____ n. _____ codice fiscale _____ e partita I.V.A. _____, come da Determina di aggiudicazione del Direttore Generale di FER n° _____ del _____;

- L'IMPRESA ha prodotto le garanzie e coperture assicurative richieste nei termini e con le modalità previste della normativa vigente in materia;

- L'IMPRESA è in possesso dei requisiti previsti della normativa vigente in merito ai contratti pubblici;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

Le premesse in narrativa formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Sono, parte integrante del presente contratto la documentazione amministrativa, l'offerta e le dichiarazioni ad esse allegate presentate dall'IMPRESA in sede di procedura di scelta del contraente e successiva aggiudicazione del contratto.

Tutti i suddetti documenti e/o elaborati, sebbene non allegati materialmente al presente atto, ne costituiscono parte integrante e l'AFFIDATARIO dichiara di ben conoscerli ed accettarli senza obiezione o riserva alcuna.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto CIG 7859148618 ha per oggetto la fornitura, il trasporto e lo scarico di n° 3 banchi ACEI, come meglio identificato e dettagliato nell'**AII. 1** -

DOCUMENTAZIONE TECNICA, facente parte integrante del presente documento.

ART. 3 - DURATA DELLA FORNITURA, ORDINATIVI, MODALITA'

D'ESECUZIONE E PENALI

Contratto a MISURA con successiva emissione di ordinativi di fornitura e rendicontazione "a misura", ai sensi dell'art. 3, comma 1 lett. e) del D.lgs. 50/16, pertanto i corrispettivi potranno variare in aumento ovvero in diminuzione in funzione delle effettive forniture eseguite per l'intera durata contrattuale (36 mesi dalla stipula, fermo l'importo massimo di cui l' art. 4.

I fabbisogni indicati sono quantità stimate che potrebbero subire variazioni in aumento o in diminuzione (il base di gara è stato fissato da FER in funzione delle reali possibilità di spesa).

I tempi di consegna sono fissati in 120 giorni naturali e consecutivi dall'ordinativo di fornitura.

Tutte le forniture avverranno franco cantiere a totale cura e spese dell'IMPRESA.

La consegna degli impianti del contratto dovrà essere obbligatoriamente concordata con il referente individuato da FER; le località presso le quali saranno installati i banchi ACEI sono Quistello (MN), San Benedetto Po (MN), Pegognaga (MN).

Per talune consegne potranno essere concordati differenti termini di consegna.

Per ogni giorno di ritardo per l'esecuzione del singolo ordinativo di fornitura sarà applicata una penale nella misura di Euro 200,00 (DUECENTO/00).

Sarà considerata mancata consegna anche la consegna parziale ovvero difforme dall'ordine. Laddove verranno riscontrate difformità nelle consegne, FER provvederà a contestare formalmente gli inadempimenti applicando contestualmente le penali. Le parti concordano che costituisce grave

inadempimento contrattuale e dunque clausola risolutiva espressa la contestazione di cinque episodi di negligenza/inadempimento nell'arco di un anno.

ART. 4 - IMPORTO DEL CONTRATTO

L'importo complessivo massimo è fissato in Euro 120.739,88 (da intendersi al netto di eventuali oneri previdenziale e fiscali/IVA, se ed in quanto dovuti).

L'importo sopra indicato è comprensivo degli oneri di trasporto, carico e scarico.

Il ribasso unico percentuale dovrà essere applicato sul prezzo previsto per la fornitura di n° 1 banco ACEI (€ 40.246,63).

I prezzi offerti, visti i tempi brevi di consegna delle forniture, non sono soggetti ad indicizzazione ovvero revisione.

Il contratto è stipulato interamente "a misura", ai sensi dell'art. 59 comma 5-bis del D.lgs. 50/16, pertanto i corrispettivi potranno variare in aumento ovvero in diminuzione in funzione delle effettive quantità fornite per l'intera durata contrattuale, fermo l'importo massimo già indicato.

Allo scadere del termine contrattuale, ovvero al raggiungimento dell'importo massimo indicato, il contratto si riterrà risolto.

Ai sensi del D.lgs. 81/2008, art. 26, comma 3 bis, trattandosi di mere forniture e non sussistendo pertanto rischi da interferenze, non è necessaria l'elaborazione del Documento Unico dei Rischi da Interferenze (DUVRI). L'importo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è, per quanto detto, pari a zero.

Qualora, nel corso del contratto, si rendessero necessarie attività comportanti la presenza presso le sedi aziendali di FER, di personale di o per conto dell'appaltatore (es. nel caso di sopralluoghi presso le sedi FER da parte di periti a seguito di sinistri), fatte salve le esclusioni di cui D.lgs. 81/08, art. 26, comma 3 bis, sarà cura di FER predisporre il citato DUVRI e mettere in atto le misure di

informazione, cooperazione e coordinamento necessarie al fine di eliminare rischi dovuti ad eventuali interferenze.

ART. 5 – PAGAMENTI

I pagamenti saranno effettuati, ad avvenuta esecuzione delle prestazioni, a mezzo bonifico bancario 60 (sessanta) giorni data fattura fine mese, previa: acquisizione di DURC con esito regolare; esito positivo delle verifiche effettuate da FER S.r.l. in merito alla insussistenza delle condizioni previste per il blocco dei pagamenti di all'art. 2 comma 9 D.lgs. 262/06 convertito in L. 286/06; esito positivo della verifica che sulla fattura sia esplicitamente riportato il codice CIG assegnato al contratto; esito positivo della verifica che il conto corrente di accredito indicato sulla fattura corrisponda al conto/i corrente/i dedicato/i di cui all'art. 3 della L. 136/10.

ART. 6 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il venire meno, durante l'esecuzione delle forniture, dei requisiti prescritti di legge determina la risoluzione anticipata del rapporto, salva ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria di FER S.r.l.

Il contratto si intenderà inoltre automaticamente risolto in caso di violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti previste dalla normativa vigente nonché per quanto riportato al successivo Art. 8 "Clausole di integrità".

La Stazione Appaltante risolverà il contratto qualora si verifichi la perdita dei requisiti richiesti dal Bando di gara. Il venir meno dei requisiti morali richiesti come da art. 80 del D.Lgs. 50/2016 autorizzerà FER S.r.l. a procedere con l'escussione totale della garanzia fideiussoria di cui il successivo Art. 7 costituita dall'aggiudicatario.

Costituirà in ogni caso motivo di risoluzione espressa, salvo il diritto al risarcimento del danno, il verificarsi anche di una soltanto delle seguenti situazioni:

1. Non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase contrattuale;
2. Violazione dell'obbligo di riservatezza;
3. Frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
4. Fallimento concordato preventivo o altra procedura concorsuale che dovesse coinvolgere l'Affidatario;
5. Gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione delle prestazioni commissionate, tali da comportare l'irrogazione di penali superiori al 10% dell'importo contrattuale.

La risoluzione espressa prevista nel precedente comma diventerà operativa a seguito della comunicazione che FER darà per iscritto all'Affidatario, tramite raccomandata con avviso di ricevimento. La risoluzione dà diritto a FER a rivalersi su eventuali crediti dell'Affidatario. La risoluzione dà altresì alla Stazione Appaltante il diritto di affidare a terzi l'esecuzione dei servizi, in danno dell'Affidatario con addebito ad esso del costo sostenuto in più da FER rispetto a quello previsto.

ART. 7- CAUZIONE DEFINITIVA

Cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/16, è costituita mediante garanzia fideiussoria rilasciata dalla compagnia _____ n. _____, sulla base di quanto disposto dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

La garanzia di cui il presente articolo sarà escussa per l'intero suo importo laddove l'appaltatore, nel corso dell'esecuzione del contratto, perda i requisiti richiesti per l'esecuzione delle prestazioni nonché i requisiti di cui l'art. 80 del D.Lgs. 50/16.

ART. 8 – RECESSO UNILATERALE E SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

È facoltà di FER S.r.l. recedere dal contratto in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di interesse pubblico ivi compreso la sopravvivenza di disposizioni normative o regolamentari, con preavviso di almeno 15 giorni. In caso di recesso l'Affidatario ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato all'opera prestata, purché regolarmente effettuata ed attestata in contraddittorio fra le parti, rinunciando lo stesso espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.. È fatto divieto all'Affidatario di recedere dal contratto.

Ai sensi dell'art. 308 del D.P.R. 207/2010, qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il Responsabile del Procedimento ha la facoltà di sospendere la esecuzione del contratto medesimo, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. Il Responsabile del Procedimento può, altresì, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto, nei limiti e con gli effetti di cui al medesimo art. 308 del D.P.R. 207/2010, per ragioni di pubblico interesse o necessità, dandone comunicazione all'Affidatario.

ART. 9 - CLAUSOLE DI INTEGRITÀ

Sono cause di risoluzione per grave inadempienza:

- avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando, o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte di FER;
- aver corrisposto o promesso di corrispondere, direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati e controllati, somme di denaro regali o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;

- ricorrere o aver ricorso a mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;

- la mancata segnalazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione di FER, di qualsiasi tentativo di turbativa, distorsione o irregolarità avvenuto nelle fasi della procedura o durante l'esecuzione del contratto da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura, comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti FER;

- la mancata collaborazione con le forze di polizia ovvero l'omessa denuncia di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;

L'affidatario si impegna inoltre ad inserire identiche "Clausole di Integrità" nei contratti di subappalto, ed è consapevole che, in difetto di ciò, FER non concederà autorizzazioni al subappalto.

ART. 10 — OSSERVANZA DI NORME PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E TUTELA DEI LAVORATORI

L'Affidatario è unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi nell'espletamento del servizio. Esso è obbligato ad osservare la normativa vigente a tutela dei lavoratori, sotto ogni profilo, anche quello previdenziale e della sicurezza.

L'affidatario ha l'obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento delle attività oggetto del presente appalto, sollevando il Committente da ogni eventuale richiesta di risarcimento. L'Affidatario ha l'obbligo di osservare, oltre che il Capitolato, ogni altra norma di legge, decreto e regolamento, vigenti od emanati in corso d'opera, in tema di assicurazioni sociali ed è tenuto al rispetto di tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto e alla corresponsione dei relativi

contributi, esonerando di conseguenza il Committente da ogni e qualsiasi responsabilità civile in merito.

L'Affidatario è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del presente appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti.

I suddetti obblighi vincolano l'Affidatario per tutta la durata del servizio.

ART. 11 — PROPRIETÀ DELLE RISULTANZE

I diritti di proprietà e/o utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i prodotti previsti generati dall'Affidatario nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente appalto, rimarranno di titolarità esclusiva di FER che potrà, quindi, disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale.

ART. 12 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Il subaffidamento è ammesso nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa vigente con particolare riferimento all'art. 105 D.L. 50/16. Resta inteso che, qualora l'affidatario non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al subaffidamento indicando i lavori o parte di opere ovvero prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo, è fatto divieto subaffidamento.

FER S.r.l. non procederà al pagamento diretto dei subappaltatori e/o subfornitori e/o cottimisti; è fatto pertanto obbligo all'affidatario di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dall'affidatario corrisposti al subappaltatore e/o subfornitore e/o cottimista, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate

È vietata la cessione totale o parziale del contratto; ogni atto contrario è nullo. La cessione dei crediti è disciplinata dall' art 106 c. 16 del D.L. 50/16.

ART. 13 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti al contratto, compresa la registrazione, sono a carico dell’Affidatario.

ART. 14 - NORME DI RINVIO

La partecipazione alla procedura di scelta del contraente per l’affidamento del servizio in argomento ha comportato la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel Capitolato e nella Lettera d’invito.

Per tutto quanto non previsto specificatamente dai suddetti documenti e dal Capitolato si fa espresso riferimento a quanto previsto in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa comunitaria e nazionale.

ART. 15 – TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI

L’IMPRESA è tenuta: ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’oggetto del presente contratto; a rispettare, e far rispettare ai propri subappaltatori/subfornitori/subcontraenti/imprese collegati a qualsiasi titolo interessati all’oggetto del presente contratto, pena le sanzioni di legge, quanto previsto dall’art. 3 della legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; a dare immediata comunicazione a FER srl ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Ferrara della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Qualora l’IMPRESA non assolva detti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

ART. 16 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE

Per tutta la durata dei lavori, l’IMPRESA elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale.

ART. 16 - CONTROVERSIE

Per tutte le controversie di qualsivoglia natura, nessuna esclusa, che dovessero insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto ed eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra FER e l'Affidatario è pattuita la competenza esclusiva del Foro di Ferrara, ogni altra esclusa.

ART. 17 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PRIVACY

Le parti si autorizzano reciprocamente –ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.Lgs- 196/2003- a trattare, anche informaticamente, e a comunicare a terzi i propri dati personali, in relazione agli adempimenti connessi all'esecuzione e cessazione del presente Contratto.

ART. 18 — SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE

Sono a carico dell'IMPRESA tutte le spese di contratto e gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari e di eventuale registrazione, laddove richiesta

Il presente contratto ha decorrenza a far data dall'invio, a mezzo posta elettronica certificata, dei files sottoscritti digitalmente.

Ferrovie Emilia Romagna s.r.l.

Il Direttore Generale

(F.to Digitalmente)

Per l'AFFIDATARIO

Il Legale Rappresentante

(F.to Digitalmente)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. si intendono specificatamente approvati dall'IMPRESA, per averne preso piena e particolareggiata conoscenza, i seguenti articoli del presente Contratto: art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 14, art. 15, art. 16, , art. 17, art. 18.

Per l'AFFIDATARIO

Il Legale Rappresentante
